



**Corte di cassazione civile Roma  
sentenza 13317/05 del 21/06/2005**

---

CASSAZIONE CIVILE, Sezione Lavoro, Sentenza n. 13317 del 21/06/2005

SENTENZA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Ospedale pediatrico del Bambin Gesù' di Roma ha licenziato per giustificato motivo soggettivo, con preavviso, la infermiera professionale D.G. A. L., previa rituale contestazione dei seguenti due addebiti: aver il giorno 20 maggio 1997 preparato (e consegnato per la somministrazione), una terapia con dosaggio superiore a quello prescritto; avere il 22 maggio successivo, in relazione all'episodio precedente, tenuto una condotta aggressiva ed ingiuriosa verso la caposala e le colleghe.

L'impugnazione del licenziamento e' stata respinta dal primo giudice e, in sede di appello, dalla Corte d'Appello di Roma con sent. 25 giugno/ 17 ottobre 2002 n. 2783, che all'esito di un'ampia istruttoria testimoniale ha ritenuto i fatti accertati ed il loro disvalore proporzionato al provvedimento solutorio assunto.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la D. G., con cinque motivi.

L'Ospedale intimato si e' costituito con controricorso, resistendo; ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i primo motivo la ricorrente, deducendo omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, n. 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata per la valutazione delle risultanze istruttorie relative al primo episodio; contestato il sovradosaggio, che sarebbe affermato solo dalla madre del bambino, mentre si trattava di una bolla d'aria;

sostiene che vi era la prassi per cui gli infermieri non somministravano direttamente il farmaco al bambino ricoverato, ma lo consegnavano alla madre.

Contestato poi il secondo episodio, che sarebbe affermato dalla sola caposala.

Il motivo è palesemente infondato.

La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concluzione, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge).

Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione (Cass. 9 febbraio 2004 n. 2399; Cass. Sez. Un. 27 dicembre 1997 n. 13045; Cass. Sez. Un. 11 giugno 1998 n. 5802; Cass. 22 ottobre 1993 n. 10503).

La ricorrente si limita a prospettare una diversa ricostruzione dei fatti, senza evidenziare alcun vizio logico della sentenza impugnata, che appare ampiamente e congruamente motivata.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 42, comma 6, lett. f) e g) del contratto collettivo; difetto di motivazione travisamento di fatto in relazione ai fatti oggetto della previsione contrattuale.

Il motivo è inammissibile, non essendo consentito a questa Corte di legittimità il sindacato diretto dei contratti collettivi.

Con il terzo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 421, 2° comma, e 424 c.p.c., si duole che il giudice d'appello non abbia accolto la richiesta di esperimento giudiziario e di consulenza tecnica d'ufficio, e non l'abbia disposta d'ufficio.

Valgono le considerazioni del primo motivo.

Sono infine infondati il quarto motivo, con cui la ricorrente afferma che il giudice del merito viola il principio istituzionale secondo cui *jura novit curia*, ed il quinto motivo, con cui la ricorrente ritorna sulla valutazione delle prove e sulla proporzionalità della sanzione, senza offrire alcun argomento suscettibile di formare oggetto di sindacato di legittimità.

Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 32, 00 oltre Euro millecinquecento per onorari di avvocato.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese del presente giudizio liquidate in Euro 32,00 oltre Euro millecinquecento per onorari di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA..

Roma, 16 gen. 2004.

Depositata in Cancelleria il 21 giugno 2005.